

STATUTO

**REALPASS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IN SIGLA: REALPASS SCS
OPPURE: REALPASS - SOC.
COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMAIORE LU VIA DEI
CARPENTIERI 13

Numero REA: LU - 207419

Codice fiscale: 01219100458

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni non comportando la presente operazione:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

- che lo scopo prevalente dell'operazione è quello evidenziato nel presente atto;

- di non dover fornire altre informazioni di natura patrimoniale;

- di non essere politicamente esposto sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007;

- di essere edotto degli obblighi e delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il predetto comparante consente e autorizza il trattamento dei propri dati personali, per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, come per lo svolgimento della pubblica funzione notarile.

Chiuso alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Il comparante mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno per fogli tre, per pagine nove sin qui, ho dato lettura al comparante che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Firmato:

Bigi Marcello n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

ALLEGATO "A" AL N. 15.380 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) - Denominazione - Sede

È costituita, con sede nel Comune di Camaione (LU), la Società Cooperativa denominata "Realpass Società Cooperativa Sociale" enunciabile in sigla "Realpass scs" oppure "Realpass Soc. Coop. Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2) - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Scopo - Oggetto

Art. 3) - Scopo

La Cooperativa Sociale si propone di perseguire, operando senza finalità lucrative, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91 - lettera a) e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 legge 381/91 - lettera b), attività funzionalmente collegate tra di loro.

Detto collegamento funzionale si verifica con la presenza nella compagine sociale di soggetti svantaggiati e non, aventi le caratteristiche professionali destinate anche per un inquadramento all'interno dei servizi socio sanitari ed educativi; taluni tipi di servizi a favore di enti pubblici e privati possono richiedere la presenza simultanea di operatori diversamente qualificati, intesi come appartenenti tanto alle categorie delle cooperative sociali di tipo "a" che "b" di cui al comma 1 art. 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà consentire una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate al fine della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti adottati.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone, al fine di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, di considerare l'opportunità di aderire alle organizzazioni di categoria presenti sul territorio italiano.

Art. 4) - Oggetto

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- 1) organizzare e/o gestire attività sanitarie, riabilitative, assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali o ospedalieri sia pubblici che privati, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;**
- 2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello stato, province, comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;**
- 3) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericoltura continuata e temporanea;**
- 4) organizzare e/o gestire le attività svolte in strutture per minori in età prescolare;**
- 5) organizzare e/o gestire attività di telesoccorso e teleassistenza;**
- 6) organizzare e/o gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;**
- 7) organizzare e/o gestire viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;**
- 8) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;**
- 9) servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, diserbi ed altre lavorazioni affini da effettuarsi presso ogni tipo di immobile, struttura, area coperta o scoperta, quali ad esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, sanitario, culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;**
- 10) servizi di pulizia, manutenzione, rimessaggio, assistenza, controllo e custodia di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico**

che privato, quali ad esempio: mezzi di trasporto, autobus, carrozze ferroviarie, aeromobili, natanti, ecc...;

11) servizi di ristorazione collettiva sporzionamento e distribuzione, in particolare mense, ristoranti, bar e ritrovi, fast food e tavole calde a favore di aziende, enti pubblici e privati, comunità civili e religiose, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e residenza per anziani in proprio e per conto terzi, pensionati, collegi, alberghi, case d'albergo, case di riposo, nonché servizi di banqueting, tanto in esercizi pubblici, quanto in circoli, associazioni o società private e potrà curare lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività simile quale la fornitura di pasti a legume fresco-caldo e derrate alimentari compreso il trasporto degli stessi in proprio e per conto terzi;

12) trasporto scolastico degli alunni ed assistenza sugli scuolabus, servizi di noleggio con conducente, servizi di linea per il trasporto di persone e cose, trasporto persone a ridotta capacità motoria, trasporto di persone a domanda, realizzazione e gestione di sistemi di trasporto, qualsiasi altro tipo di servizio annesso e connesso al settore dei trasporti;

13) servizi di supporto sorveglianza e custodia nelle scuole, nelle palestre, apertura dei plessi scolastici ed assistenza alunni e servizi di bidellerie in genere;

14) l'assunzione e l'esecuzione di qualsiasi lavoro o servizio attinente alla vigilanza, guardianaggio, custodia e posteggio;

15) l'assunzione e l'esercizio di servizi di scorta e trasporto valori, documenti, plichi, custodia valori e contazione dei medesimi;

16) l'assunzione e l'esercizio di controllo accessi;

17) l'assunzione e la gestione di servizi di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;

18) lo svolgimento di attività di facchinaggio, movimentazione merci, gestione logistica e autotrasporto merci per conto terzi;

19) l'assunzione e l'esercizio di operazioni portuali inerenti la movimentazione, l'imbarco e lo sbarco, il rizzaggio, il controllo, il deposito e la custodia delle merci;

20) l'esecuzione di attività di montaggio e od assemblaggio di componenti;

21) la gestione diretta o indiretta di qualsiasi attività a carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e del tempo libero incluso l'organizzazione e la gestione di sale da gioco in genere, sale da bowling e di qualsiasi altro tipo di gioco o di case da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

22) l'assunzione e la gestione dei servizi di investigazioni informazioni e ricerche per conto terzi;

23) la promozione, la direzione e la gestione di corsi di formazione professionale sulla sicurezza;

24) la promozione, effettuazione, nei limiti consentiti dalla legge, di studi e ricerche in materia di previsioni dei rischi di calamità naturali e di disastri causati dall'attività produttiva e tecnologica dell'uomo;

25) l'assunzione e l'esercizio di servizi di teleallarmi, telecontrol-

lo su impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti frigoriferi ed altri impianti soggetti a rischio anche di inquinamento;

26) l'assunzione e l'esercizio di servizi di ricerca persone, radio-taxi e telesoccorso per persone;

27) l'assunzione e l'esercizio di servizi relativi a sistemi di controllo veicoli su tutto il territorio nazionale;

28) l'assunzione e l'esercizio di servizi di gestione di archivi per conto terzi, anche con sistemi elettronici;

29) lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto, dei residui di attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi, di fanghi civili ed industriali in ogni possibile forma;

30) lo stoccaggio, il recupero, il riutilizzo, il riciclo e la commercializzazione di ogni tipo di residuo solido, liquido o gassoso;

31) la produzione di materiale proveniente dal trattamento dei rifiuti e fanghi e la commercializzazione dello stesso;

32) la produzione e commercializzazione di energia e di calore.

33) l'acquisto e la commercializzazione di prodotti di scarto o di rifiuto nonché ogni attività connessa o complementare a tutte quelle suddette.

34) servizi di nettezza urbana;

35) lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione di impianti e macchinari industriali e commerciali;

36) manutenzione sia ordinaria che straordinaria di aree verdi pubbliche e private, a titolo esemplificativo: parchi, giardini, aree sportive, aree pensili, pascoli naturali, frutteti, vivai, giardini pubblici e privati, viali, aiuole, aree archeologiche ed aree sottoposte a tutela; progettazione e costruzione di aree verdi sia pubbliche che private comprensive di opere e affini: murarie, idrauliche, forniture e posa di arredi, ecc.; costruzione e manutenzione di parcheggi, vivai, bacini idrici; produzione e commercializzazione di piante ornamentali, l'assunzione di lavori per la gestione e la coltivazione del verde pubblico e privato, il servizio affissioni, il servizio di segnaletica stradale, interventi di risanamento boschivo, ecc;

37) produrre, acquistare e commercializzare piante e fiori di ogni specie, anche attraverso la creazione di "garden centers", nonché acquistare fertilizzanti, anticrittogamici, sementi, concimi e quant'altro occorre per l'agricoltura, con particolare riferimento alla frutticoltura e al suo sviluppo tecnico, economico e commerciale;

38) gestire gli allevamenti zootecnici di ogni genere;

39) servizi di lavanderia, stireria, piegatura e smistamento di biancheria, indumenti e tessuti in genere per conto proprio, presso terzi, o per conto terzi; gestione servizi di guardaroba ed interventi di sartoria;

40) l'assunzione e la gestione di servizi per manovra, rimessaggio e rifornimento di auto, autobus, filobus, tram in piazzali pubblici e privati;

41) lo svolgimento nei limiti di legge, di attività specializzata e di

manovalanza;

42) l'assunzione di incarichi di ricerca e selezione del personale nonché di promozione commerciale per conto di soggetti terzi e in particolare per conto di società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo;

43) lo svolgimento di tutte le attività previste dal dpr n 602 del 30 aprile 1970 e successive modificazioni;

44) l'organizzazione e la gestione del servizio di reception, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere;

45) tutte le attività di commercio al dettaglio anche da svolgersi nelle stazioni aeroportuali, marittime e ferroviarie e in occasione di mostre, fiere, manifestazioni, congressi, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il commercio e la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori, articoli tessili;

- il commercio e la vendita di articoli di pelletteria, pellicce, calzature;

- il commercio e la vendita di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio compresi dischi e musicassette;

- la vendita di giornali, riviste, pubblicazioni in genere;

- il commercio e la vendita di articoli di chincaglieria, bigiotteria, profumeria, articoli da regalo;

- la vendita di prodotti alimentari da asporto;

- la vendita di alcolici e superalcolici, gelati, bibite, pasticceria, dolci freschi e conservati, anche a mezzo di distributori automatici;

- la vendita di generi di monopolio nessuno escluso; e in genere ogni altra attività o servizio simile o connesso, anche svolto tramite collaboratori esterni;

46) servizi di trasloco di ogni tipo;

47) gestione del ciclo logistico con servizi di selezione, cernita con eventuale inscatolamento, confezionamento, imballaggio e stoccaggio di prodotti, materiali e merci varie; servizi di codificazione, etichettatura, riconoscimento e individuazione di merci, articoli, prodotti; servizi di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, ecc...;

48) gestione e manutenzione di impianti turistici, ricreativi e sportivi; gestione di parcheggi e posteggi pubblici e privati;

49) lavori inerenti la gestione di centri civici, le affissioni, la lettura e l'installazione di contatori dell'acqua, della luce, del gas, ecc..., la segnaletica stradale, la numerazione civica, la toponomastica, la gestione di canili; il recapito di fatture, telegrammi, espressi, ecc...; qualsiasi lavoro connesso con il servizio postale ed altri simili;

50) servizi di progettazione, promozione, organizzazione e consulenza per servizi propri e per c/terzi;

51) servizi amministrativi generali a strutture sia pubbliche che

private quali servizi copia, distribuzione cancelleria, posta interna, fattorinaggio, ecc.;

52) attività educative, ricreative, di assistenza e vigilanza di minori e non e la gestione di strutture per lo svolgimento delle predette attività (asili nido, centri diurni ecc.);

53) servizi di commercializzazione e fornitura ad utilizzatori professionali e privati cittadini di prodotti per l'igiene e la pulizia sia personale che ambientale;

54) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;

55) aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa;

56) servizi di rifacimento letti ed accoglienza in alberghi, convitti caserme e collettività in genere; assunzione lavori ferroviari e pulizie locomotive; sguatteria, rigoverno stoviglie;

57) lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario, opere di ingegneria naturalistica e forestali compresi il rimboschimento delle superfici incolte e la conversione produttiva delle superfici forestali a bassa produttività, opere di miglioramento di terreni pascolativi, opere di prevenzione per gli incendi nei boschi;

58) progettazione ed erogazione di servizi cimiteriali;

59) lavorazione del marmo e granito e lapidei in genere;

60) servizi di sollevamento, spostamento di materiali per conto di terzi con autogru, noleggio autogru, piattaforme aeree con o senza operatore;

61) noleggio attrezzature, automezzi con o senza operatore e locazioni aree;

62) conduzione e gestione di discariche, di impianti di depurazione acque, di impianti di trattamento rifiuti;

63) gestione di alberghi, ostelli, residence, villaggi turistici, caffè e bar, birrerie, spacci aziendali, chioschi di vendita di bibite, gelati e simili, locali notturni, sale da ballo, sale da biliardo, sale di ritrovo, divertimento e spettacolo;

64) gestione di impianti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, con annessi punti di ristoro;

65) gestione di porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio, con relativi impianti di rifornimento carburante e annessi punti di ristoro;

66) servizio guide turistiche e alpine;

67) distribuzione di depliant, giornali pubblicitari, elenchi telefonici ed altro;

68) interventi di animazione, compreso il turismo sociale; attività di imbiancatura, intonacatura, stuccatura, verniciatura di mobili e immobili in genere, attività di restauro e recupero di mobili ed immobili in genere;

69) attività di recupero e restauro materiale bibliografico, oggetti d'arte (quadri, statue, ecc.), rilegature libri, microfilmatura, fotoreproduzione di materiale bibliografico;

- 70) conduzione sia totale che parziale di attività produttive e di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici e plastici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali;
- 71) comunque tutti i servizi compresi e previsti nel global service.
- 72) promozione, progettazione e realizzazione di project financing
- 73) attività di "ausiliari della sosta" a norma art. 17 comma 132 legge 127/97;
- 74) gestione di strutture sia pubbliche che private per il miglioramento del livello culturale di Soci e non Soci;
- 75) l'organizzazione per soci e non soci di corsi professionali di ogni tipo;
- 76) la costituzione di fondi mutualistici per interventi a favore dei Soci più bisognosi colpiti da particolari sventure.
- 77) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;
- 78) cedere a noleggio in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla cooperativa;
- 79) assumere partecipazioni in cooperative a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- 80) costituire, aderire o assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese e consorzi, costituite o da costituire, specie se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie all'attività sociale o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa, e simili;
- 81) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- 82) concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinato dal d.lgs. 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività;
- 83) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali;
- 84) partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in conces-

sione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

85) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla u.e., dallo stato, dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

86) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati;

87) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, l. 31 gennaio 1992, n. 59;

88) adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, l. 31 gennaio 1992, n. 59.

Tutte le attività predette potranno essere svolte dalla cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- concorrete ad aste e licitazioni e trattative, gare comunque denominate tanto pubbliche che private, anche in associazione con altri soggetti tanto pubblici che privati;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese se svolgono attività analoghe e comunque strumentali all'oggetto sociale, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Soci

Art. 5) - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei

settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente ed ai quali venga corrisposto soltanto il rimborso delle spese. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6) - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;

I soci operatori dovranno inoltre fornire l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di

lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo dei dati anagrafici, dovranno indicare:

- ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;**
- oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;**
- estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;**
- certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 25.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente la procedura di verifica e ammissione dei nuovi soci, ratificando il suo operato in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Art. 7) - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- al versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;**
- a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;**
- a versare, il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio con le modalità e nei termini previ-**

sti dai successivi articoli;

- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Art. 8) - Divieti

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 9) - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10) - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla formazione professionale ed al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali tutti coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale.

Il consiglio di amministrazione può altresì ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa

cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale può essere ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla procedura di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ed i requisiti di cui all'art. 5, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Recesso - Decadenza - Esclusione

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11) - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessan-

ta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12) - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- interdetti o inabilitati o falliti;
- nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- che sottoscrivendo un impegno di lavoro subordinato presso terzi, si rendano automaticamente al di fuori, di fatto e di diritto dalla società;
- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13) - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contra-

ria agli interessi sociali;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.
Art. 14) - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

Art. 15) - Liquidazione dei soci

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 30 e 26 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inviarsi con raccomandata A/R.

Art. 16) - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 17) - Modalità liquidazione

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

Art. 18) - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19) - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 75,00 (settantacinque/00) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 20) - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve cederle ad altro socio che dovrà preventivamente essere ammesso a far parte della categoria dei nuovi soci.

Art. 21) - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

Viene qui contemplata l'opportunità di ammettere a far parte della società, eventuali soci finanziatori, in armonia con i principi stabiliti dalle disposizioni di legge e contenute nel Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 22) - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Ai soci finanziatori verrà riservato il trattamento per quanto concerne il diritto patrimoniale ed il recesso, previsto dal Codice Civile e dalle leggi che regolano la materia.

Art. 23) - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere quote, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Ove emergessero in sede di approvazione del bilancio, perdite di esercizio, l'intero corpo sociale è tenuto al ripianamento in proporzione alle quote possedute.

Le quote possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Art. 24) - Assemblea speciale dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate a mente di quanto contemplano gli articoli 2363 e seguenti del C.C., ben si intende che non contrastino con il presente Statuto.

Trattamento economico dei soci cooperatori

Art. 25) - Regolamento

Al socio che intratterrà un rapporto di lavoro con la società, dovrà essere riconosciuto il trattamento economico e normativo disciplinato dal Regolamento redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sen-

si dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Art. 26) - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote.

Patrimonio sociale

Art. 27) - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore a 75 euro, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- dalle quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 75,00 (settantacinque/00);
- dalle quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 75,00 (settantacinque/00), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- dalle quote di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 75,00 (settantacinque/00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere riparti-

te tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 28) - Versamento delle quote dei soci cooperatori.

Le quote potranno essere versate a rate nei termini che stabilirà il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29) - Trasferibilità delle quote

Le quote dei soci cooperatori le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 30) - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici così come contemplato dall'art. 2514 del C. C.;
- ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto ed in misura non superiore a quella stabilita dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici ex art. 2514 c.c.;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 27.

Organi sociali

Art. 31) - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 32) - Modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione,

che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso verrà comunicato agli aventi diritto con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Per i soci lavoratori si intende prova dell'avvenuto ricevimento la consegna a mano della convocazione assembleare contestualmente al foglio paga rispettando i termini statuari di avviso, fermo restando che con l'acquisizione del foglio paga il socio lavoratore libera senza riserve la società per quanto concerne l'avvenuta ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa a quanto sopra previsto, convocare le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Nazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il tutto in ossequio ai principi sanciti dal 2366 del C.C.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo e terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il CDA non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art. 33) - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della normativa vigente;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e del organo di controllo;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni del presente statuto;
- sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente

statuto.

Art. 34) - Validità delle assemblee

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 35) - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

Art. 36) - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica la normativa vigente.

Per i soci speciali si applica la normativa vigente.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita delega nel rispetto di quanto impone l'art. 2372 del C.C. .

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 37) - Verbali

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio se previsto dalla normativa vigente.

Art. 38) - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi

della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 39) - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 7 (sette) consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili in ossequio alle normative vigenti al momento dell'elezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci che intenderanno candidarsi come amministratori, dovranno presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione, 90 giorni prima dell'Assemblea che dovrà procedere alle nuove nomine.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-

gramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e quando, pur in mancanza delle formalità di convocazione suddette, è presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a solo titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale del revisore dei conti;
- e) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- f) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.
- g) conferire procure e nominare un direttore generale o più direttori a cui delegare tutte le funzioni gestionali ed operative che riterrà utile, per il raggiungimento degli scopi sociali, e per migliorare i risultati lavorativi, organizzativi, produttivi e commerciali.
- h) affidare specifici incarichi a singoli amministratori o direttori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

In particolare il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in merito alle seguenti funzioni:

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti

cambiari e cartolari in genere;

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci mantenendo il potere della ratifica; detta funzione è delegabile al solo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì prevedere la nomina, anche tra i non soci, di un Segretario del Consiglio di amministrazione, che a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, compili i verbali per ogni seduta del CDA. Trattandosi di nomina facoltativa il Presidente potrà convocare in caso di sua assenza altra persona atta a ricoprire tale incarico.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. Il consiglio di amministrazione delibera inoltre per tutto quanto sia in suo potere e in armonia alle norme vigenti in materia di società cooperativa.

Art. 40) - Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

Art. 41) - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente è autorizzato nella sua qualità di Legale rappresentante, a partecipare a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale ed a stipulare i relativi contratti, avrà perciò facoltà di decidere le alleanze commerciali con altre aziende e potrà formalizzare le Associazioni Temporanee d'Impresa conseguenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente, limitatamente alla rappresentanza legale della società presso i terzi.

Art. 42) - Organo di controllo

In caso di superamento dei limiti dimensionali che consentono di beneficiare, in via residuale, delle norme di riferimento in materia di società a responsabilità limitata, la cooperativa prevede la figura del Revisore dei conti così come contemplato dall'art. 2409-bis, che sarà nominato dall'Assemblea.

La previsione del Revisore dei Conti riguarda il solo caso in cui non è obbligatorio, per legge, il Collegio Sindacale e la Coopera-

tiva ha superato i limiti dimensionali di cui al comma precedente del presente articolo.

Il revisore dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

Il revisore deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il revisore può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il revisore relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il revisore esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del C.C.

Qualora si rendesse obbligatorio per legge, la Cooperativa nomina il Collegio Sindacale, composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalle società e sul suo concreto funzionamento.

Può essere investito anche della funzione di controllo contabile, se non in presenza delle fattispecie di cui all'art. 2409 bis e seguenti del C.C.

Art. 43) - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra alcuni di essi, gli amministratori ed i liquidatori, o tra questi e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti soggetti estranei alla società ex art. 34/2 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e tutti nominati dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro otto giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo e-

quità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso a favore dei soci assenti o dissenzienti, da esercitare entro i successivi novanta giorni.

Scioglimento e liquidazione

Art. 44) - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 45) - Devoluzione Patrimonio

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Disposizioni generali

Art. 46) - Regolamenti Interni

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 47) - Clausole Mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30 e 45 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Seravezza, lì sei maggio duemilaquattordici.

Firmato:

Bigi Marcello n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20, comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.